

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003

LEGGE REGIONALE N. 26 del 12 dicembre 2003

**Norme per il personale precario della Sanità**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

**Articolo 1**

1. Le aziende del servizio sanitario regionale devono bandire i concorsi per titoli ed esami riservando il trenta per cento dei posti al personale interno come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220, articolo 1, comma 2. Nell'ambito di tale riserva, una quota non inferiore al trenta per cento è destinata esclusivamente a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno prestato servizio a tempo determinato presso le aziende del servizio sanitario regionale o policlinici per un periodo non inferiore a dodici mesi e che, alla data dell'emanazione dei bandi di concorso, non risultano già dipendenti a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario nazionale o policlinici.

2. I posti riservati non assegnati al personale interno sono attribuiti al personale che ha prestato servizio a tempo determinato.

**Articolo 2**

**Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

Bassolino

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

**Nota all'art. 1**

Il D.P.R. 27 marzo 2001: "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale." al comma 2 dell'art.1 così recita: "La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. È esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo stesso è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità di due posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità."